

Legge regionale 6 maggio 2022, n. 12

Modifiche alle leggi regionali 1/2022, 32/2021, 9/1996, 6/2022, 15/2007, 36/1986 e 31/2002.

(BURC n. 70 del 6 maggio 2022)

Art. 1

(Modifiche alle leggi regionali [1/2022](#), [32/2021](#) e [9/1996](#))

1. Alla [legge regionale 1 marzo 2022, n. 1](#) (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali [9/1996](#), [30/2015](#), [8/2003](#), [7/1996](#), [1/2006](#), [32/2021](#) e [6/2021](#)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono soppresse;
 - b) rivivono le seguenti disposizioni della [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#) (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio):
 - 1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "del risarcimento", rivivono le seguenti parole: "in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici" e, dopo le parole "fauna selvatica", rivivono le seguenti parole: "alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)";
 - 2) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22, dopo le parole "risarcimento danni", rivivono le seguenti parole: "alle produzioni agricole";
 - c) il comma 1 dell'articolo 9 è abrogato.
2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della [legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32](#) (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero"), inserito dall'articolo 7 della [l.r. 1/2022](#), è così modificato:
 - a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) relativamente all'attuazione del Numero Unico di Emergenze europeo NUE 112, attiva e gestisce le Centrali Uniche di Risposta, nell'ambito delle competenze previste dalla normativa nazionale e negli accordi stipulati tra il Ministero dell'interno e la Regione Calabria, assicurando la transizione delle attuali competenze;"
 - b) alla lettera h), dopo la parola "interregionale" sono inserite le seguenti ", in coerenza con le modalità applicative contenute negli accordi raggiunti con il Governo".

Art. 2

(Modifiche alla [l.r. 6/2022](#))

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della [legge regionale 2 marzo 2022, n. 6](#) (Valorizzazione e gestione del patrimonio dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese) è abrogato.

Art. 3

(Modifiche alla [l.r. 15/2007](#))

1. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della [legge regionale 10 luglio 2007, n. 15](#) (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A.) è sostituito dal seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare l’ottimale gestione del servizio idrico integrato regionale coerentemente con la normativa statale in materia di gestore unico di cui all’articolo 147, comma 2 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), considerate le obbligazioni recate dall’Accordo di ristrutturazione dei debiti del 3 ottobre 2014 di cui all’articolo 182-bis del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), omologato con decreto del Tribunale di Catanzaro depositato in data 22 dicembre 2014, per come successivamente modificato, il dipartimento competente in materia di risorse idriche è autorizzato a stipulare con la SO.RI.CAL. S.p.A. apposita convenzione che regolamenti l’erogazione delle risorse finanziarie residue di cui al comma 1, nonché la restituzione di tutte le anticipazioni erogate.”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 4 della [l.r. 36/1986](#))

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della [legge regionale 11 agosto 1986, n. 36](#) (Interventi in favore degli uremici) è sostituito dai seguenti:

“1. Le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) competenti riconoscono ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico e controllano il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, dal domicilio ai centri di nefrologia-dialisi e ritorno, effettuato con le modalità di seguito indicate:

- a) trasporto con servizi pubblici di linea;
- b) trasporto con mezzo proprio anche accompagnati dal caregiver familiare;
- c) trasporto con servizi pubblici non di linea;
- d) trasporto con mezzi destinati ai pazienti non autosufficienti, non deambulanti o non trasportabili con altri mezzi;
- e) trasporto sanitario con ambulanze attrezzate.

1-bis. Il servizio di trasporto con le modalità di cui al comma 1, lettere d) ed e) è assicurato dalle ASP che si avvalgono di personale e mezzi propri. Le aziende sanitarie, qualora non provvedano direttamente ad assicurare il servizio di trasporto, affidano il servizio medesimo all’esterno, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l’espletamento del servizio di interesse generale ovvero, in via residuale, garantiscono il rimborso delle spese sostenute ai pazienti che ne hanno fatto richiesta.

1-ter. Il rimborso delle spese sostenute dai pazienti, ai sensi del comma 1, è soggetto ai seguenti limiti:

- a) quanto alle spese di cui alla lettera a), in misura pari al costo sostenuto secondo tariffa;
- b) quanto alle spese di cui alla lettera b), in misura pari a un quinto del costo del carburante per il numero di chilometri percorsi, commisurato al prezzo mensile della benzina consultabile sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
- c) quanto alle spese di cui alle lettere c), d) ed e), il dipartimento competente in materia determina con apposito provvedimento la misura del rimborso, ovvero in alternativa l’erogazione di un voucher in favore dei pazienti.

1-quater. La preventiva autorizzazione della competente ASP in merito alla modalità di trasporto è condizione necessaria per l’erogazione del rimborso. L’autorizzazione predetta è rilasciata sulla base di documentate e accertate motivazioni di carattere sanitario, quando l’uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico di linea non sia possibile o l’assistito sia impossibilitato a utilizzarli per condizioni fisiche o per situazioni ambientali.

1-quinquies. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-ter, lettera c), le ASP procedono ai rimborsi sulla base dei provvedimenti o dei regolamenti rispettivamente adottati.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della [l.r. 31/2002](#))

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 7 della [legge regionale 7 agosto 2002, n. 31](#) (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale) è aggiunto il seguente periodo: “Il trattamento economico dei dirigenti responsabili delle Unità organizzative autonome articolate in uno o più settori, istituite nel limite massimo di cinque, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alle stesse demandati, è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, ridotto del 10 per cento.”.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione dell'articolo 4 si provvede con le risorse del Fondo sanitario regionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 184.689,99 euro per l'anno 2022 e a 277.034,99 euro per gli esercizi successivi, si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione 1, Programma 10 (U.01.10) del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.